



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

COD. PROCEDURA: 429

Sigla Progetto: ME_050_VIAR013

Proponente: Corolla di Calcagno s.r.l.

OGGETTO: “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 19, nonché art. 29, del D.lgs 152/2006

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio I del Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana e contenute nel portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 502 del 30/12/2022

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

Commissione Tecnica Specialistica – “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati della CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31 Gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione dei membri già nominati della CTS;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n° 170 del 26 Luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)" che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA l'istanza del 16.04.2019 acquisita prot. ARTA n. 26032 del 17.04.2019 con cui la Società Corolla di Calcagno s.r.l. ha inoltrato una richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di *“Ampliamento del centro commerciale Corolla”* sito nel Comune di Milazzo;

VISTA la nota del 29.04.2019, prot. ARTA n. 27792, con cui la società Parco Commerciale s.r.l. ha chiesto all'Assessorato l'esercizio di poteri ispettivi per le gravi irregolarità riscontrate dal Comune di Milazzo e dal Comune di S. Filippo del Mela con i permessi a costruire n. 4/2018 e n. 25/2018, con cui è stata autorizzata una delocalizzazione di volumetria di un'area ricadente nel territorio del Comune di S. Filippo (D3) in favore di un'attività edilizia nel Comune di Milazzo (D5). È stata, quindi, rilevata la violazione di un indirizzo dell'ARTA espresso con il parere del 23.11.2017 n. 21100, secondo cui il trasferimento dei diritti edificatori di cui alla L.R. 16/2016 è applicabile soltanto quando i terreni interessati ricadono nel medesimo comune ed a condizione che si tratti delle medesime categorie edilizie (ad esempio A.1 – A1);

VISTA la nota del 16.08.2019, prot. ARTA n. 56864, con cui il Servizio I – Valutazioni Ambientali ha evidenziato come il Proponente avesse tralasciato di indicare l'avvenuto inizio dei lavori, avviati e proseguiti in assenza della *“previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”* e, pertanto, ha rappresentato la necessità di regolarizzazione postuma con l'avvio di un *“nuovo procedimento”* contemplato dal *“sistema sanzionatorio”* di cui all'art. 29 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 18 del D. Lgs 104/2017. Con tale nota l'Assessorato – Servizio I ha, quindi, assegnato al Proponente un termine di 30 giorni entro il quale produrre una nuova istanza aggiornata e contestualizzata alle opere già realizzate o in corso d'opera e ha richiesto la presentazione urgente, al fine del proseguo dei lavori, di un'idonea documentazione atta a dimostrare e attestare che *“tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”* come richiesto dal comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L'amministrazione ha poi concluso che *“al fine di una completa valutazione del progetto, ritenuto che la verifica di assoggettabilità applicata postuma non si possa limitare a valutare l'impatto ambientale determinato dalle modifiche intervenute ma all'impatto dell'intera opera, il proponente dovrà opportunamente adeguare ed implementare la documentazione presentata in modo da consentire una valida valutazione dei possibili impatti determinati e consentire la corretta individuazione degli eventuali interventi di mitigazione necessari”*;

VISTA l'istanza del 12.09.2019, acquisita al prot. ARTA n. 61336 del 16.09.2019, con la quale la società proponente ha richiesto per il progetto in oggetto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in ragione delle disposizioni di cui all'art. 29 (sistema sanzionatorio), comma 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota dell'1.10.2019, prot. ARTA n. 64709, con cui il Servizio I, a seguito della richiesta di avvio del procedimento ha rilevato l'incompletezza documentale;

VISTA la nota n. 67530 del 14.10.2019 con cui la società Proponente ha consegnato la documentazione richiesta;

Commissione Tecnica Specialistica – *“Ampliamento del Centro Commerciale Corolla”* sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota n. 71341 del 30.10.2019 con cui il Servizio 1, preso atto della comunicazione espressa dal Proponente, constatata la corrispondenza del progetto agli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., vista la documentazione nel tempo prodotta, ha provveduto agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. comunicando alle Amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul Portale SI-VVI, affinché chiunque abbia interesse possa prendere visione della documentazione di progetto, ed eventualmente presentare osservazioni all'autorità competente entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3;

RIBADITO che ogni accertamento inerente la procedibilità, ai sensi del D.A. 57/2020 (e, prima, del D.A. 142/2019) è di competenza del Serv. I del DRA;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la nota prot. n. 71476 del 30.10.2019 con la quale il Servizio 1 "Valutazione Ambientale" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso a questa Commissione Tecnica Specialistica il progetto *de quo* per il parere di competenza;

ESAMINATI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente e risultanti dalla Scheda C;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e le prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Proponente possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari, ricorrendone i presupposti e la segnalazione per le eventuali false dichiarazioni.

RILEVATO che lo stesso Proponente ha dichiarato che lo Studio Preliminare Ambientale è stato redatto "*...per la valutazione dei possibili impatti sull'ambiente derivanti dalla avvenuta realizzazione delle opere di ampliamento considerate in rapporto agli impatti del manufatto preesistente ...*" (Cfr. pag. 8 dello SPA).

RILEVATO dall'esame degli elaborati trasmessi dal proponente e da quanto in essi affermato che:

Proposta progettuale

Il progetto riguarda l'ampliamento del "Centro Commerciale Corolla", che insiste su un'area che si estende in parte sul territorio comunale di Milazzo e in parte sul territorio comunale di San Filippo del Mela.

Il Proponente ha dichiarato che *Nel dettaglio l'ampliamento è così destinato (per settore di attività e relativa superficie):*

a) al piano terra: n. 19 esercizi di vicinato del settore non alimentare per complessivi mq. 1.800,00 e una media struttura di vendita per mq. 410,00;

Commissione Tecnica Specialistica – "Ampliamento del Centro Commerciale Corolla" sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

b) al primo piano: una multisala cinematografica, per una superficie complessiva di mq. 2.049,00 con superficie utile di mq. 1.627,00 per le sei sale cinematografiche e mq. 412,00 per i servizi annessi.

... Quest'ultimo è previsto ad una quota più alta di quella dell'attuale galleria dei negozi esistente ed è autonomamente accessibile attraverso due rampe di accesso carrabile: una di raccordo tra l'esistente asse viario di collegamento tra la SS 113 e il centro urbano di Milazzo, l'altra dal parcheggio sottostante. I due accessi in quota consentono l'utilizzo di un ampio parcheggio sopraelevato – anch'esso previsto nel progetto di ampliamento – di circa 300 posti auto.

Il nuovo volume edilizio ospita alla seconda elevazione f.t. anche una zona cosiddetta "food court" per la ristorazione e le attività ludiche. Al piano terra è stato realizzato l'ampliamento e il collegamento della preesistente galleria di negozi con la realizzazione di quattro nuove aree commerciali per complessivi mq. 2.777,00.

Sotto il profilo dimensionale complessivo l'edificio preesistente denominato Lotto 1 ha una superficie coperta di mq. 11.785,00 e un volume di mc. 53.513,86; l'ampliamento ha realizzato una nuova superficie coperta di mq. 2.611,00 corrispondente a un volume di mc. 21.733,60. Complessivamente l'edificio, alla fine dei lavori presenta una superficie coperta complessiva di mq. 14.396,00 e un volume complessivo di mc. 75.247,46.

QUADRO SINOTTICO PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI E DEI VOLUMI IN AMPLIAMENTO PARCO COMMERCIALE COROLLA - ZONA MILAZZO					
TOTALE S.C. COMMERCIALE ESISTENTE MILAZZO TAVOLA 2.1		18.393,98	mq		
VOLUME COMPLESSIVO ESISTENTE TAVOLA 2.1				mc	86.238,70
PROGETTO AMPLIAMENTO					
(LOTTO 1) AMPLIAMENTO PIANO TERRA					
Denominazione Locale	Formule	Sup. mq	H		Volume mc
PIANO TERRA					
Area commerciale 5		333,00	3,60		1.198,80
Area commerciale 6		650,00	3,60		2.340,00
Area commerciale 7		1.250,00	3,60		4.500,00
Area commerciale 8		544,00	3,60		1.958,40
Spazio connettivo Galleria	1.364,00				
(LOTTO 1) AMPLIAMENTO PIANO PRIMO					
Area 9 - multisala	1.825,00		6,00		10.950,00
Area commerciale 10	449,00		3,60		1.616,40
Spazio connettivo - food court	2.284,00				
SUPERFICIE COPERTA AMPLIAMENTO		2.777,00			22.563,60
(FABBRICATO) DA DEMOLIRE					
Area commerciale rivendita auto		-166,00	5,00		-830,00
SUPERFICIE COPERTA COMMERCIALE IN AMPLIAMENTO		2.611,00		VOLUME REALIZZATO	21.733,60
TOTALE S.C. COMMERCIALE AMPLIAMENTO MILAZZO		21.004,98			
TOTALE VOLUME COMPLESSIVO					107.972,30
Si fa presente che le Norme Tecniche del P.R.G. A.S.I. considerano l'applicazione dell'indice fondiario solo per le attività di supporto a quelle produttive (uffici, alloggio, custode, ecc.). In ogni caso nel quadro sinottico sopra riportato si è considerata la s. c. e la volumetria globale ed escludendo solamente i locali interrati ed il connettivo così come previsto dalle sopracitate norme tecniche.					

Localizzazione dell'area di progetto e vincoli ambientali

Commissione Tecnica Specialistica – "Ampliamento del Centro Commerciale Corolla" sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Il Proponente ha dichiarato che:

Il “Centro Commerciale Corolla”, come già chiarito in premessa, si trova all’interno della area commerciale integrata denominata “Parco Corolla” che si estende per mq. 74.937,00 nel territorio del Comune di Milazzo e per mq. 56.342,65 nel territorio del Comune di San Filippo del Mela e catastralmente individuato così come segue: nel territorio di Milazzo al foglio 22 particella 1021, 1296, 5, 1193, 1223, 1222, 1398, 1399, 1363, 1408; nel territorio di San Filippo del Mela al foglio 4 particelle 1074, 1181, 1182, 1171, 977, 883, 886, 610, 608, 663, 662, al foglio 2 particelle 484, 615, 1295, 1294, 379, 616, 1018, 507, 420, 1032, 209, 374, 463, 966, 1227, 1225, 1223, 1221, 1452, 1437, 1448, 1449, 1438, 1445, 1446, 1441, 360, 359, 695, 152, 694, 654, 151, 749, 693.

L’area in questione è contigua ad una zona di espansione/completamento artigianale, industriale, commerciale ed è prossima allo svincolo autostradale A20 di Milazzo. Essa confina a Sud con la SS 113, a Est con la strada di accesso agli immobili esistenti di proprietà della stessa ditta Corolla, con la ditta Arte Legno e torrente Floripotema, a Ovest e a Nord con terreni di proprietà di altre ditte. L’accesso all’interno dell’intera area è assicurato a mezzo di rotatoria viaria (convenzione con ANAS) e attraverso l’immissione diretta sulla strada statale con la C.da Masseria, quest’ultima è opportunamente raccordata al fine di garantire appropriati requisiti di sicurezza, fruibilità e visibilità. Per quanto riguarda le merci in arrivo, sono state effettuate e previste all’interno dell’area ampie zone di carico e scarico con viabilità strettamente dedicate utili per agevolare il rifornimento delle attività produttive in corso di realizzazione.

Classificazione urbanistica

Il Proponente ha dichiarato che *L’area ricade tra quelle disciplinate dal Piano Regolatore Generale dell’Area di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I. (oggi IRSAP) della Provincia di Messina. Il P.R.G./ASI vigente è stato approvato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.Dir. n. 557 del 26.07.2002 e con D.Dir. n. 910 del 31.10.2002.*

In tale P.R.G. l’area del “Parco Commerciale Corolla” è destinata a zona “D3” (ambiti di trasformazione e completamento), per la parte ricadente nel Comune di San Filippo del Mela e a zona “D5” (commerciale) per la parte ricadente nel Comune di Milazzo, parte in cui insiste il “Centro Commerciale Corolla” oggetto del presente Studio.

VISTO E CONSIDERATO che la CTS ha espresso il parere n. 362/2020 del 12/11/2020 con cui ha espresso “*parere di non assoggettabilità a VIA del progetto “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo”* indicando le seguenti misure di mitigazione, destinate a limitare gli impatti prodotti con il progetto in esame, nonché quelli cumulativi rispetto anche al “Lotto 1” già realizzato:

1. Il Proponente dovrà presentare un complessivo Piano di mitigazione con allegato un dettagliato cronoprogramma degli interventi. In particolare dovranno essere previsti i seguenti interventi di mitigazione:

RISORSA IDRICA e SUOLO:

Commissione Tecnica Specialistica – “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *garantire la massima permeabilità delle aree esterne, incluso quanto già realizzato, che andrà laddove possibile integrato con le più idonee tecniche e con i materiali più adeguati, ricorrendo all'impiego di soluzioni e materie basate sulla Natura, al fine di mitigare il consumo del suolo;*
- *garantire il “Principio di invarianza idraulica” con la previsione di trattare tutte le aree esterne come “green park” prevedendo la gestione delle acque meteoriche incidenti sulle coperture, ai fini del loro riutilizzo anche per scopi irrigui; □ allo scopo di verificare l'adeguato dimensionamento e scelta delle opere di smaltimento delle acque meteoriche previste, dovrà essere predisposto adeguato calcolo idraulico, che tenga debitamente conto sia dei dati storici di pioggia intensa registrati nel territorio in oggetto sia delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni presenti in successione stratigrafica fino a 10 metri dal piano di campagna;*
- *al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, le stesse acque meteoriche dovranno essere preventivamente trattate (vasche di decantazione, disoleatori, ecc...) prima di essere riutilizzate; l'impianto dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo.*

SUOLO e VEGETAZIONE

- *dovranno essere implementate significativamente le opere a verde, garantendo una manutenzione costante. Dovranno essere utilizzate specie autoctone. Tutte le superfici a verde devono essere munite di un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposte, sia ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell'acquisizione di un portamento equilibrato (potature, ecc.).*

ATMOSFERA

- *in considerazione delle norme dirette a favorire l'utilizzo dell'energia derivante da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, dovranno essere utilizzate tecnologie e/o realizzati impianti la cui produzione energetica o risparmio energetico siano destinati a garantire l'autosufficienza energetica della struttura;*
- *stante la localizzazione e il cumulo delle emissioni acustiche potenzialmente emesse nell'intero contesto, dovrà essere previsto l'utilizzo di un idoneo “filtro verde” per l'assorbimento delle polveri e delle emissioni inquinanti, costituito da un doppio filare di piante sempreverdi autoctone alternando siepi alte a individui arborei, anche per ottenere un più gradevole inserimento paesaggistico*

INQUINAMENTO LUMINOSO

- *relativamente all'inquinamento luminoso, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia ed in particolare si dovrà prevedere che gli impianti di illuminazione posti all'esterno dovranno essere apparecchi di illuminazione dotati di portalampade*

Commissione Tecnica Specialistica – “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

schermanti, per ridurre l'effetto bagliore, a bassa potenza, indirizzati verso il suolo con contenimento laterale del cono di luce.

2. Dovrà essere presentato una Relazione di monitoraggio ex post per la verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere.

Il Piano di mitigazione, con il relativo cronoprogramma e documentazione, dovrà essere presentato entro 120 giorni dalla trasmissione del decreto di approvazione, a pena di DECADENZA della presente Verifica di assoggettabilità a VIA. Successivamente ARTA si riserva di definire il calendario puntuale per la verifica di ottemperanza rispetto alla realizzazione dei singoli interventi di mitigazione previsti.

Resta ferma ed impregiudicata l'emissione delle sanzioni ex co. III art. 29 di competenza ARTA”;

VISTA la nota prot. DRA n. 41053 del 3.06.2022 con cui la società Corolla ha chiesto “cortese fissazione di un appuntamento, anche in videoconferenza, con entrambi i Vostri spett. Enti, al fine di avere maggiori delucidazioni e chiarire alcuni dubbi in merito alla mitigazione relativa all'autosufficienza energetica, così da poter rispettare al meglio quanto richiesto con il decreto citato”;

VISTO il ricorso amministrativo notificato dalla Ditta Corolla con la quale ha chiesto l'annullamento del Decreto n. 151 del 17 marzo 2022, comunicato addì 23 marzo 2022, del Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni ambientali” del “Dipartimento dell'Ambiente” del citato Assessorato, recante decisione di “non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale” di opera della ricorrente, **limitatamente** alla parte in cui prescrive, tra le “*misure di mitigazione ambientali*”, quella dell'*autosufficienza energetica della struttura*;

CONSIDERATO che dal ricorso emerge che “*La già trascritta “misura di mitigazione ambientale” imposta dall'Autorità significa in sostanza che l'esigenza di elettricità dell'intero Centro commerciale deve essere soddisfatta autonomamente (ossia senza ricorso alla rete elettrica) mediante impianto che utilizza energie rinnovabili (fotovoltaico o eolico). Data, poi, l'ovvia impossibilità di radicare pale eoliche, a misura della superficie libera occorrente – introvabile nella zona ch'è produttiva e già interamente impegnata, come si esporrà in prosieguo – la prescrizione regionale equivale all'ordine di utilizzare il sistema fotovoltaico.*

La Società ha bensì contemplato, nella relazione ambientale presentata in vista della “verifica”, l'impegno a realizzare un impianto fotovoltaico, ma non accetta ch'esso abbia la gigantesca portata necessaria all'autosufficienza dell'intera struttura. Ciò per le seguenti ragioni.

3.1. *Anzitutto si precisa che:*

- data la superficie utile disponibile di mq. 13.800 (sommità degli edifici) del Centro commerciale preso in considerazione dall'Autorità, gli impianti fotovoltaici ivi collocabili svilupperebbero potenza nominale di kW 1.150 con una produzione annua di energia elettrica da fonte rinnovabile stimata in kWh 1.382.000;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- questa produzione **coprirebbe solo il 66 % dei consumi delle parti comuni del “Centro”** (area libera con verde, parcheggi e aree di connettività) pari a kWh 2.078.637 annui e **solo il 27% del consumo totale della struttura che risulta stimato a circa kWh 5.100.000 annui, sempre che l’energia sia consumata tutta istantaneamente;**

- per coprire il fabbisogno dell’intera struttura occorrono:

- un impianto fotovoltaico di **4.250 Kw (4,25 Mw);**

- una relativa superficie utile (sommità edifici) di **mq 51.000 (sempre sommità di edifici);**

- approssimativamente il **costo di € 6.375.000.**

Sennonché:

- è **materialmente impossibile** rispettare la prescrizione giacché la Società non possiede edifici nel Centro commerciale con sommità complessiva di mq. 51.000 (né in altre parti del territorio);
- è **economicamente insostenibile** l’onere di € 6.375.000 in quanto sproporzionato rispetto al fatturato e agli utili della Società”;

VISTO che il data 19 luglio 2022 la ditta Corolla ha richiesto la verifica del riscontro delle prescrizioni contenute nel D.R.S. n. 151 del 17.03.2022, notificato in data 23.03.2022, che ha disposto di non assoggettare al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo (Me) in via Firenze snc, codice procedura n. 429;

VISTA la Relazione Tecnico – Illustrativa relativa all’impianto fotovoltaico (91312 99 - Altra Documentazione RS12ADD0008A0.PDF) secondo cui:

“Premesso che nel parere C.T.S. n. 362/2020 del 12/11/2020 riguardo l’aspetto energia viene citato quanto dichiarato dal proponente **in fase di progettazione** e cioè: “Per il “Centro Commerciale Corolla” (climatizzazione, illuminazione parti comuni e allacciamento delle utenze dei negozi) sono necessari complessivamente circa 5.100 MWh/anno erogati dalla società ENEL fornitrice del servizio elettrico.

Il bilancio energetico relativo al consumo di elettricità e comunque destinato ad essere ridimensionato in considerazione della programmata realizzazione di impianto fotovoltaico sulle coperture dei manufatti esistenti e in ampliamento. Ciò consentirà di abbassare sensibilmente gli impatti ambientali connessi alla produzione di energia con fonti non rinnovabili. L’energia termica necessaria per il riscaldamento dei punti vendita e delle altre attività complementari, comprese le parti comuni, e prodotta elettricamente e il suo fabbisogno è compreso nel consumo di cui al punto

Commissione Tecnica Specialistica – “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

precedente. Non vi è pertanto, alcun consumo di tale risorsa in quanto il sistema di riscaldamento utilizzerà pompe di calore alimentate da energia elettrica.”

Considerato che il dato dei consumi stimato in circa 5.100 MWh/anno era puramente previsionale, oggi che la struttura commerciale è stata completata, ed è funzionante a pieno regime, nonostante i consumi elettrici siano relativi a POD intestati a soggetti terzi rispetto al proponente e realizzatore della struttura commerciale, è stato possibile effettuare un’analisi dei consumi reali attraverso la lettura dei consumi elettrici riportati nelle fatture che sono state fornite al Committente dai singoli operatori che a vario titolo utilizzano la struttura.

*Dall’analisi di questa documentazione che mi è stata fornita dal Committente è emerso che il consumo annuo è pari a **circa 3.300.000,00 Kwh** di cui:*

- 1.742.800,00 kWh/anno relativo alle parti comuni;*
- 417.000,00 kWh/anno relativo alla Coop;*
- 114.000,00 kWh/anno Caffè Lumiere*
- 122.000,00 kWh/anno Road house*
- il resto pari a 904.200,00 kWh/anno e suddiviso tra i vari negozi.*

Per i negozi per i quali non è stato possibile reperire direttamente i dati dei consumi dalle relative fatture è stato considerato “un consumo a mq” pari a quello di locali analoghi per tipologia di utilizzo e consumi.

L’impianto, denominato “Corolla1”, è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in media tensione multisezione.

*Ha una potenza totale pari a **2.145.000 kW** e una produzione di energia annua pari a **2.786.951,30 kWh** (equivalente a **1.299,28 kWh/kW**), derivante da 3 900 moduli che occupano una superficie di 8.677,50 m², ed è composto da 5 generatori.*

...Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono state utilizzate tutte le coperture disponibili ad eccezione della zona “1” in quanto il manto di copertura è stato realizzato con un telo impermeabile sintetico in poliolefina flessibile TPO/FPO prodotto mediante un processo di multi-extrusion coating, con materie prime di alta qualità, armato con rete di poliestere.

...Considerato che non è possibile agganciare le strutture di sostegno dell’impianto fotovoltaico alla struttura della copertura senza forare il telo di cui sopra, non è possibile installare l’impianto fotovoltaico su tale superficie.

Inoltre, non è possibile realizzare una ulteriore struttura di sostegno per impianti fotovoltaici sui parcheggi sopraelevati in quanto dai calcoli depositati al Genio Civile si evince che i carichi

Commissione Tecnica Specialistica – “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

considerati per la realizzazione della struttura relativa al parcheggio non consentono di aggiungere ulteriori carichi distribuiti”;

CONSIDERATO che il 30/08/2022 è stato convocato dal dirigente del Servizio 1 Dott. Antonio Patella un incontro in videoconferenza in presenza del Presidente C.T.S. Prof. Aurelio Angelini e degli Avv. Adriana Cassar e Daniele Villa, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti ed i tecnici della ditta in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito del citato incontro la ditta ha presentato un’istanza (prot. DRA n. 64688 del 06/09/2022) con cui ha chiesto di *“voler riesaminare la condizione ambientale indicata all’art. 2 del D.R.S. n. 151 del 23.03.2022 al paragrafo ATMOSFERA alla luce della documentazione acquisita dal portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali con codice procedura 2069, nella quale è stato dettagliatamente descritto il massimo intervento possibile ed i tempi di realizzazione compatibili con una corretta gestione aziendale”;*

CONSIDERATO che Questa CTS, alla luce del contenuto del ricorso e analizzata la documentazione presentata dalla ditta Corolla, ritiene di dover modificare la condizione in quanto la ditta Corolla ha dimostrato quanto fosse eccessivamente dispendiosa e difficile da realizzare, proponendo invece, con la Relazione sopracitata, una valida e apprezzabile condizione alternativa in cui vengono utilizzate per la produzione di energia tutte le superfici sfruttabili;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di **RIESAME** della condizione ATMOSFERA prevista dal precedente parere di Questa CTS relativamente alla pratica **cod. Proc. 429, OGGETTO** *“Ampliamento del Centro Commerciale Corolla”* sito nel Comune di Milazzo modificandola come segue:

“in considerazione delle norme dirette a favorire l’utilizzo dell’energia derivante da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, dovranno essere utilizzate tecnologie e/o realizzati impianti la cui produzione energetica o risparmio energetico siano destinati a garantire quanto più possibile il fabbisogno energetico della struttura, utilizzando al massimo tutte le superfici sfruttabili della struttura stessa”